



Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI DI GIUSTIZIA
DIREZIONE GENERALE DEGLI AFFARI INTERNI

IL DIRETTORE GENERALE

Visto l'articolo 15 della legge 27 gennaio 2012, n. 3, modificata dal decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, nella legge 17 dicembre 2012, n. 221, recante disposizioni sugli organismi di composizione della crisi da sovraindebitamento;

visto il decreto interministeriale del Ministro della Giustizia di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro dell'economia e delle finanze 24 settembre 2014, n. 202, pubblicato sulla G.U. n. 21 del 27 gennaio 2015, in vigore dal giorno successivo, con il quale è stato adottato il "Regolamento recante i requisiti di iscrizione nel registro degli organismi di composizione della crisi da sovraindebitamento";

premesso che l'art. 3 del suddetto decreto interministeriale dispone che il registro è tenuto presso il Ministero della Giustizia nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali già esistenti presso il Dipartimento per gli affari di giustizia e ne è responsabile il Direttore Generale della Giustizia Civile (ora Direttore generale degli affari interni), ovvero persona da lui delegata con qualifica dirigenziale o un magistrato;

vista la delega conferita dal Direttore generale al dott. Cesare Russo;

considerato che il responsabile del registro verifica il possesso dei requisiti di professionalità ed efficienza di tali organismi secondo quanto previsto dall'art. 4, commi 2 e 3 del d. m. n. 202/2014, e comunica agli stessi le eventuali integrazioni o modifiche necessarie;

visto l'art. 4, comma 1 del d. m. n. 202/2014, che stabilisce che nel registro sono iscritti, a domanda, gli organismi costituiti dai comuni, dalle provincie, dalle città metropolitane, dalle regioni e dalle istituzioni universitarie pubbliche;

visto l'art. 4, comma 2 del d. m. n. 202/2014, che stabilisce che gli organismi di conciliazione costituiti presso le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura ai sensi dell'articolo 2 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, il segretariato sociale costituito ai sensi dell'articolo 22, comma 4, lettera a), della legge 8 novembre 2000, n. 328 e gli ordini professionali degli avvocati, dei commercialisti ed esperti contabili e dei notai sono iscritti di diritto, su semplice domanda, anche quando associati tra loro;

visto il modello di domanda approvato con il provvedimento del Direttore generale (PDG) in data 15/7/2015, secondo la previsione di cui all'art. 5 del suddetto regolamento;

vista l'istanza del 15/12/2021 (pervenuta a mezzo pec il 29/12/2021), con la quale il dott. Cosimo Damiano GELSOMINO, nato a Manfredonia (FG) il 08/07/1959, in qualità di legale rappresentante Camera di Commercio I.A.A. di Foggia (FG), ha trasmesso la documentazione comprovante il possesso dei requisiti previsti dall'art. 4, comma 4 del d. m. n. 202 del 2014 per l'iscrizione nella sezione A del registro degli organismi di composizione della crisi da sovraindebitamento dell'O.C.C. denominato "**Organismo di composizione delle crisi da sovraindebitamento della CCIAA di Foggia (FG)**", con sede legale in Foggia (FG), via Michele Protano n. 7, C.A.P.71122, P.I.V.A. 00837390715, C.F. 80002570713, sito web www.fg.camcom.gov.it, pec cciaa@fg.legalmail.camcom.it, tel. 0881/797111 e fax 0881/797333;

verificato altresì il possesso, da parte del “**Organismo di composizione delle crisi da sovraindebitamento della CCIAA di Foggia (FG)**” dei seguenti requisiti:

- individuazione di un referente in possesso dei requisiti di indipendenza nello svolgimento del servizio di composizione della crisi da sovraindebitamento, ai sensi dell’art 4, lett. b), del d. m. n. 202/2014 nella persona di:

Dott.ssa	PALLADINO	Lorella	Campobasso (CB)	24/02/1961
----------	-----------	---------	-----------------	------------

- possesso della polizza assicurativa per le conseguenze patrimoniali comunque derivanti dallo svolgimento del servizio di gestione della crisi, ai sensi dell’art 4 comma 3 lett. c) del d. m. n. 202/2014;
- regolamento di autodisciplina dell’organismo deputato a gestire i procedimenti di composizione della crisi da sovraindebitamento e di liquidazione del patrimonio del debitore sovra indebitato, redatto in conformità all’art 10 comma 5 del d. m. n. 202/2014, ai sensi dell’art 4, comma 3, lett. e) del d. m. n. 202/2014;
- sede legale in Foggia (FG), via Michele Protano n. 7, C.A.P.71122, P.I.V.A. 00837390715, C.F. 80002570713, sito web www.fg.camcom.gov.it , pec cciaa@fg.legalmail.camcom.it , tel. 0881/797111 e fax 0881/797333;
- sede dell’organismo in Foggia (FG), via Michele Protano n. 7, C.A.P.71122, P.I.V.A. 00837390715, C.F. 80002570713, sito web www.fg.camcom.gov.it , pec cciaa@fg.legalmail.camcom.it , tel. 0881/797111 e fax 0881/797333;

verificato, inoltre, l’elenco dei gestori in possesso dei requisiti di cui all’art.4 comma 5 lett. a) b) c) e comma 8 del d. m. n. 202/2014, nelle persone di:

1.	dott.	CATALANO	Saverio	Foggia	26/06/1967
2.	dott.	DE MITA	Daniele	Foggia	21/05/1979
3.	dott.ssa	GRAMAZIO	Margherita	Foggia	25/02/1958
4.	dott.	MARSICO	Fabrizio Rudi	Foggia	10/04/1974
5.	dott.ssa	ORSINO	Roberta	Chivasso (TO)	02/06/1976
6.	dott.	LA TORRE	Michele	Foggia	21/04/1960
7.	dott.ssa	SALERNO	Alessandra	Foggia	10/07/1973
8.	dott.	FICUCIELLO	Luca Carmelo	San Severo (FG)	18/05/1969
9.	dott.	VINELLI	Marco	Foggia	26/10/1980
10.	dott.	SCARANO	Antonio	Foggia	13/08/1964
11.	dott.ssa	GRANATO	Tiziana	Foggia	15/12/1974

Ritenuto, quindi, che l’organismo in esame risulta in possesso dei requisiti previsti dall’art. 4 del d. m. n. 202/2014;

DISPONE

l’iscrizione, dell’ “Organismo di composizione delle crisi da sovraindebitamento della CCIAA di Foggia (FG)” , con sede legale in Foggia (FG), via Michele Protano n. 7, C.A.P.71122, P.I.V.A. 00837390715, C.F. 80002570713, sito web www.fg.camcom.gov.it , pec cciaa@fg.legalmail.camcom.it , tel. 0881/797111 e fax 0881/797333, nella SEZIONE A del registro degli organismi deputati a gestire i procedimenti di composizione della crisi da sovraindebitamento, di cui all’art. 4 del d. m. n. 202/2014, al numero progressivo 315.

Il referente dell'organismo iscritto è obbligato a comunicare immediatamente tutte le vicende modificative dei requisiti, dei dati e degli elenchi comunicati ai fini dell'iscrizione, compreso l'adempimento dell'obbligo di aggiornamento formativo biennale dei gestori della crisi iscritti negli elenchi dell'organismo costituito, ai sensi dell'art. 7, comma 1, del d. m. n. 202/2014.

La perdita da parte dell'organismo abilitato dei requisiti di cui all'art 4 commi 3 e 4, comporterà la sospensione e/o la cancellazione dal registro degli organismi deputati a gestire i procedimenti di composizione della crisi da sovraindebitamento, come previsto dall'art. 8 del d. m. n. 202/2014.

Roma,

31/08/2021

Il magistrato delegato
Cesare RUSSO

